

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA'"

Art. 1

Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata:

"ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA'"
In breve "OIC"

Art. 2

Sede

L'OIC ha sede in Roma e può istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Art. 3

Scopo della Fondazione

L'OIC, quale Istituto Nazionale per i Principi Contabili (National Standard Setter) per l'Italia, svolge, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, le seguenti funzioni:

- a) emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla miglior prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornire supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprimere pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'*International Accounting Standards Board* (IASB), con l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi;
- d) fornire interpretazioni dei principi contabili nazionali, nonché, su richiesta, pareri nei casi in cui non vi siano principi contabili da applicare;
- e) seguire il processo di applicazione e interpretazione dei principi contabili internazionali, possibilmente attraverso la collaborazione con lo IASB e con gli altri organismi ed Autorità competenti in materia;
- f) predisporre, ricorrendone i presupposti, principi contabili per la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali;
- g) perseguire l'efficienza del sistema normativo contabile segnalando le esigenze di miglioramento e i possibili rimedi;
- h) promuovere la cultura contabile tramite l'emanazione di documenti e ricerche in materia, nonché mediante l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), riconosciute dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 116, l'OIC si coordina con le altre Autorità nazionali che hanno competenza in materia contabile.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'OIC potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza l'esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque posseduti;
- c) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'OIC medesimo; l'OIC potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, purchè collegata in via accessoria o strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- f) erogare contributi a organizzazioni nazionali e internazionali che svolgono attività connessa ai propri scopi;
- g) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni ed incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'OIC, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, con esclusione della stampa quotidiana, e degli audiovisivi in genere;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e informa il proprio operato ai canoni di efficienza e di economicità. Riferisce annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'attività svolta.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'OIC è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi;
- dai beni che potranno pervenire alla Fondazione per testamento, donazione o ad altro titolo nonché da contributi da parte di privati, enti, istituzioni italiane, estere o sovranazionali, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dagli avanzi della gestione annuale riportati a nuovo.

Art. 5

Fondo di gestione

Il fondo di gestione dell'OIC è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- da donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da contributi derivanti da disposizioni di legge;
- da contributi attribuiti da parte di privati, enti (pubblici e privati), istituzioni italiane, estere o sovranazionali, senza espressa destinazione al patrimonio;
- dai contributi dei Fondatori e dei Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse dell'OIC saranno impiegate per il funzionamento dell'OIC stesso e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Fondatori

Sono Fondatori tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'OIC.

Possono altresì divenire Fondatori, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, gli enti e le persone fisiche e giuridiche, pubblici o privati, che contribuiscano al Patrimonio o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate dal Collegio stesso.

Contestualmente alla nomina di un nuovo Fondatore, il Collegio dei Fondatori indica la categoria di appartenenza tra le seguenti:

- professione contabile
- preparers
- users.

Con delibera del Collegio dei Fondatori, adottata con la maggioranza di cui al successivo art. 10, la qualifica di Fondatore viene revocata nei confronti di coloro che non contribuiscono al patrimonio e al fondo di

gestione nelle forme e nella misura determinate dal Collegio dei Fondatori.

Art. 7

Sostenitori

Con delibera del Consiglio di Sorveglianza possono ottenere la qualifica di Sostenitori gli enti e le persone fisiche e giuridiche, pubblici o privati, che, condividendo le finalità dell'OIC, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali.

Art. 8

Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Sorveglianza;
- il Consiglio di Gestione;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 9

Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è l'organo costituito dai Fondatori, sia che tale qualifica derivi loro dall'aver partecipato all'atto costitutivo dell'OIC sia che si tratti di Fondatori nominati ai sensi del precedente art. 6.

Il Collegio dei Fondatori è presieduto dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il quale partecipa ai lavori senza diritto di voto.

Il Collegio dei Fondatori:

- a) sovrintende alle attività istituzionali dell'OIC, esercitando un controllo di conformità agli scopi della medesima;
- b) nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Sorveglianza designati ai sensi del successivo art.11;
- c) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti designati ai sensi del successivo art. 15.
- d) stabilisce i criteri di rimborso delle spese e la misura dell'eventuale gettone di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione nonché i criteri di rimborso delle spese e la misura del compenso del Collegio dei Revisori;
- e) stabilisce i criteri ed i requisiti perchè i soggetti di cui all'art. 6 possano divenire Fondatori e procede alla relativa nomina;
- f) delibera, su proposta del Consiglio di Sorveglianza, le eventuali modifiche statutarie, ivi compreso lo scioglimento dell'OIC e la devoluzione del patrimonio.
- g) stabilisce annualmente, su proposta del Consiglio di Sorveglianza, il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento da destinare all'*International Accounting Standards Board (IASB)* e all'*European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)*.

Art. 10

Convocazione e quorum

Le adunanze del Collegio dei Fondatori sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno, nonché ogniqualvolta il Presidente del Consiglio di Sorveglianza ne ravvisi l'opportunità, ovvero ad istanza di almeno un terzo dei membri.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza mediante telefax, posta elettronica (e-mail) con avviso di ricevimento o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, inviato almeno otto giorni prima della riunione.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo. In tal caso deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei

partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in dette ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Verbalizzante.

E' ammessa la possibilità che le votazioni possano essere espresse anche per posta, fax e posta elettronica (e-mail). Di tale voto si tiene conto al fine del quorum costitutivo e deliberativo richiesto.

Il Collegio regola il voto per corrispondenza con apposita delibera.

Il Collegio delibera validamente con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del Collegio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e da un segretario all'uopo nominato.

Art. 11

Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza è composto dal Presidente e da un numero di 18 (diciotto) membri nominati dal Collegio dei Fondatori. Il Presidente è scelto tra personalità di alto prestigio e ampia rappresentatività. I membri sono designati dalle categorie dei soggetti interessati alla materia contabile, da Borsa Italiana Spa, dalla Ragioneria dello Stato nonché dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere), secondo la seguente ripartizione:

- n. 6 (sei) membri designati d'accordo dalla professione contabile;
- n. 7 (sette) membri designati d'accordo dai preparers;
- n. 2 (due) membri designati d'accordo dagli users;
- n. 1 (uno) membro designato da Borsa Italiana S.p.A;
- n. 1 (uno) membro designato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 1 (uno) membro designato da Unioncamere.

In caso di mancato accordo nella designazione dei membri di una categoria, alla nomina provvede direttamente il Collegio dei Fondatori.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza durano in carica tre anni e sono rieleggibili due sole volte. I componenti del Consiglio di sorveglianza decadono dalla carica dopo due assenze consecutive dalle riunioni del Consiglio e non possono essere rieletti se, nel corso del mandato, sono stati assenti a più della metà delle riunioni.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono scelti tra persone di provata onorabilità, autorevolezza, competenza e indipendenza.

La carica di componente del Consiglio di Sorveglianza non può essere ricoperta da coloro che:

- sono stati dichiarati falliti con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- al di fuori dei casi di patteggiamento, sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

.. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

.. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

.. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

.. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza significativa nell'esercizio di:

- attività di elaborazione di principi contabili e loro interpretazione e applicazione, in qualità di componente

di autorevoli organismi internazionali e nazionali a ciò deputati;

- attività di amministrazione, di controllo o di revisione presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a 25 milioni di euro;
- attività in materia di analisi finanziaria applicata all'operatività dei mercati dei capitali;
- attività di gestione e controllo dei mercati finanziari;
- attività di insegnamento universitario di ruolo di I fascia in materie aziendali o giuridiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici, privati o pubbliche amministrazioni operanti nei settori industriale, creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività d'impresa.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non rappresentano i soggetti che li hanno designati e non agiscono con vincolo di mandato.

Non possono essere componenti del Consiglio di Sorveglianza:

- i membri del Parlamento e del Governo;
- i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali;
- i ministri del culto.

Il Consiglio di Sorveglianza ha i seguenti compiti:

- a) nominare il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Gestione, previa determinazione del numero di questi ultimi entro il minimo di otto e il massimo di quattordici;
- b) approvare il bilancio dell'OIC;
- c) proporre annualmente al Collegio dei Fondatori il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento da destinare allo IASB e all'EFRAG.
- d) approvare, con eventuali modifiche, il budget nonché gli obiettivi e i programmi di lavoro dell'OIC e i loro aggiornamenti, monitorandone l'attuazione;
- e) approvare con eventuali modifiche, in particolare, le linee di indirizzo che il Consiglio di Gestione propone di assumere nell'attività di impulso e di collaborazione nei confronti degli organismi preposti alla redazione dei principi contabili internazionali nonché le posizioni da assumere nei confronti delle proposte di modifica degli assetti del sistema normativo contabile nazionale e internazionale;
- f) esprimere, su richiesta del Consiglio di Gestione o di propria iniziativa, valutazioni e indirizzi su questioni di rilevanza strategica per le loro implicazioni per il sistema normativo contabile o per i loro possibili effetti sulle imprese e sui mercati finanziari;
- g) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'OIC e sul suo funzionamento per il conseguimento delle finalità statutarie;
- h) proporre al Collegio dei Fondatori le modifiche dello statuto dell'OIC;
- i) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili.

Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno, la prima entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, la seconda entro 30 giorni prima della chiusura dell'esercizio per l'approvazione del budget. Alla convocazione del Consiglio di Sorveglianza provvede il suo Presidente con telefax, posta elettronica(e-mail) con avviso di ricevimento o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Presidente sovrintende all'istruttoria delle proposte e delle informative da sottoporre al Consiglio, cura le relazioni con i Fondatori, le istituzioni, la stampa e assume ogni iniziativa utile per quanto riguarda le materie di competenza del Consiglio. Nell'ambito delle predette materie la rappresentanza dell'OIC compete anche al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Sorveglianza e il Collegio dei Fondatori sono convocati e presieduti dal membro più anziano del Consiglio di Sorveglianza.

E' ammessa la possibilità per i componenti del Consiglio di intervenire a distanza con le modalità di cui all'art.10.

E' ammessa la possibilità che le votazioni possano essere espresse anche per posta, fax e posta elettronica (e-mail). Di tale voto si tiene conto al fine del quorum costitutivo e deliberativo richiesto. Il Consiglio regola il voto per corrispondenza con apposita delibera.

Le decisioni dell'organo collegiale possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto stabilito dal Consiglio con apposita deliberazione. Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; l'indicazione dei componenti del Consiglio consenzienti; l'indicazione dei componenti del Consiglio contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto al termine della consultazione apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione; il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i componenti del Consiglio i quali entro i sette giorni lavorativi successivi dovranno trasmettere apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando se ritenuto opportuno il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei componenti del Consiglio entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le menzionate trasmissioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo e sistema di comunicazione che consenta il riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica (e-mail).

Per la costituzione del Consiglio di Sorveglianza è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti tranne quelle concernenti le proposte di modifiche statutarie (lettera h), ivi compreso lo scioglimento dell'OIC e la devoluzione del patrimonio, nonché le decisioni relative alle lettere a) e f) per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio di Sorveglianza può istituire un Comitato Ristretto costituito dal Presidente, che lo presiede, e da non più di quattro dei suoi membri, stabilendone compiti, funzionamento e deleghe.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitate come osservatori, quando le materie da trattare lo rendano opportuno, le Autorità di cui all'ultimo comma dell'art. 12 competenti in materia.

Art. 12

Il Consiglio di Gestione

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Gestione sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza, previa determinazione del numero di questi ultimi entro il minimo di otto e il massimo di quattordici.

I membri del Consiglio di Gestione devono possedere gli stessi requisiti di onorabilità e indipendenza dei componenti del Consiglio di Sorveglianza.

I membri del Consiglio di Gestione sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza di almeno cinque anni nell'esercizio di:

- attività di elaborazione di principi contabili e loro interpretazione e applicazione, in qualità di componente di autorevoli organismi internazionali e nazionali a ciò deputati;
- attività di amministrazione, di alta direzione con responsabilità in materia di contabilità e di bilancio, di controllo o di revisione presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a 25 milioni di euro ovvero presso enti pubblici, privati o pubbliche amministrazioni operanti nei settori industriale, creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività d'impresa;
- attività in materia di analisi finanziaria applicata all'operatività dei mercati dei capitali;
- attività di gestione e controllo dei mercati finanziari;
- attività di insegnamento universitario di ruolo di I fascia in materie aziendali o giuridiche, strettamente

attinenti all'attività d'impresa.

La carica di membro del Consiglio di Gestione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Sorveglianza.

Almeno due dei membri del Consiglio di Gestione devono essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Fatti salvi i poteri attribuiti dallo Statuto al Collegio dei Fondatori e al Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'OIC.

In particolare provvede a:

- a) nominare il Segretario Generale;
- b) emanare i principi contabili nazionali;
- c) definire la posizione da assumere nelle sedi competenti in merito alle proposte di adozione dei principi contabili internazionali;
- d) predisporre il bilancio dell'OIC da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza almeno trenta giorni prima del termine fissato per la sua approvazione;
- e) proporre al Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito degli scopi dell'OIC e degli indirizzi eventualmente ricevuti dal Consiglio medesimo, gli obiettivi e i programmi di lavoro dell'OIC con il relativo budget, almeno quindici giorni prima del termine fissato per la loro approvazione;
- f) in particolare, proporre al Consiglio di Sorveglianza le linee di indirizzo da assumere nell'attività di impulso e collaborazione nei confronti degli organismi preposti alla redazione dei principi contabili internazionali nonché delle eventuali proposte di modifica degli assetti del sistema normativo contabile nazionale e internazionale;
- g) riferire periodicamente al Consiglio di Sorveglianza, almeno in occasione della presentazione del budget e del bilancio, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, nonché sugli aggiornamenti e modifiche proposti;
- h) proporre candidature, sentito il Consiglio di Sorveglianza, per la nomina a membro degli organi dell'EFRAG o dello IASB o di analoghi organismi internazionali;
- i) istituire, previa approvazione del Consiglio di Sorveglianza, sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero e provvedere alla loro chiusura.

Ai fini di cui al precedente art. 11, sesto comma, lettera f), il Consiglio di Gestione segnala tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza le eventuali questioni di rilevanza strategica che deve affrontare nello svolgimento delle funzioni di propria competenza.

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni altra volta che sia necessario, su convocazione del Presidente da farsi con telefax, posta elettronica (e-mail) con avviso di ricevimento o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione collegiale di intervenire a distanza con le modalità di cui all'art.10.

E' ammessa la possibilità che le votazioni possano essere espresse anche per posta, fax e posta elettronica (e-mail). Di tale voto si tiene conto al fine del quorum costitutivo e deliberativo richiesto. Il Consiglio di Gestione regola il voto per corrispondenza con apposita delibera.

Le decisioni dell'organo collegiale possono essere adottate anche con le modalità e gli adempimenti di cui all'art. 11, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto stabilito dal Consiglio con apposita deliberazione.

Sia nel caso di consultazione scritta che di consenso espresso per iscritto la documentazione, qualora riguardi materie di loro competenza, dovrà essere inviata agli osservatori.

Le decisioni del Consiglio di Gestione, salvo quelle in appresso indicate, sono assunte a maggioranza dei presenti e a condizione che alla riunione partecipi la maggioranza dei membri.

I principi contabili, le loro interpretazioni e gli altri documenti a valenza interpretativa o applicativa, i pareri sui provvedimenti legislativi e regolamentari da adottare in materia contabile nonché le decisioni di cui alle lettere a) e h) del presente articolo sono approvati con la maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio di Gestione.

Prima di deliberare in materia di principi contabili, loro interpretazioni e altri documenti a valenza interpretativa o applicativa, il Consiglio di Gestione richiede il parere della Banca d'Italia, della Consob, dell'Ivass, dell'Agenzia delle Entrate e dei Ministeri per le materie di interesse dei settori di rispettiva competenza. Ricevuto il parere (o altra comunicazione) delle Autorità e comunque entro un mese dalla richiesta di parere, il Consiglio di Gestione delibera al riguardo.

Il principio contabile o l'altro documento sul quale l'Autorità competente abbia espresso parere negativo deve essere sottoposto al Consiglio di Sorveglianza per le proprie valutazioni e può comunque essere approvato dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi membri. Tale parere negativo sarà oggetto di pubblicazione congiuntamente con il principio contabile o l'altro documento emanato.

I membri del Consiglio di Gestione durano in carica tre anni e sono rieleggibili due sole volte. I componenti del Consiglio di Gestione decadono dalla carica dopo tre assenze continuative dalle riunioni del Consiglio e non possono essere rieletti se, nel corso del mandato, sono stati assenti a più della metà delle riunioni.

Ai lavori del Consiglio di Gestione sono invitati, in qualità di osservatori, Banca d'Italia, Consob, Ivass, Agenzia delle Entrate, Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 13

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Gestione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti ad un Vice Presidente, eventualmente nominato dallo stesso Consiglio di Gestione al suo interno.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente, viene sostituito dal Vice Presidente, se nominato, o dal più anziano del Consiglio.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 14

Gruppi di lavoro e Commissioni

A supporto del Consiglio di Gestione per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di principi contabili, possono essere costituiti o regolamentati se già esistenti, con delibera del Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione, la Commissione civilistica e due gruppi di lavoro permanenti con riferimento, rispettivamente, ai principi contabili nazionali e internazionali.

La Commissione e i gruppi di lavoro hanno natura consultiva non vincolante, sono costituiti da esperti e studiosi particolarmente qualificati, rispettivamente, in diritto societario e nell'applicazione dei principi contabili e svolgono i compiti loro affidati dal Consiglio di Gestione.

Con la procedura e con le funzioni di cui ai commi precedenti possono essere costituiti altri eventuali gruppi di lavoro permanenti, secondo canoni di efficienza ed economicità.

Restano nella competenza del Consiglio di Gestione la costituzione e lo scioglimento di gruppi di lavoro con obiettivi specifici limitati nel tempo.

Art. 15

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Essi sono nominati dal Collegio dei Fondatori, secondo la seguente ripartizione:

- il Presidente e un membro supplente saranno designati da Unioncamere;

- un membro effettivo e un membro supplente saranno designati dalla professione contabile;
- un membro effettivo sarà designato d'accordo dalla Borsa Italiana S.p.A. e dagli users.

I membri del Collegio dei Revisori devono possedere gli stessi requisiti di onorabilità e indipendenza dei componenti del Consiglio di Gestione.

I membri del Collegio dei Revisori sono scelti tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

La carica di membro del Collegio dei Revisori è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di redazione del bilancio.

I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo nonché chiedere agli organi interessati notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori.

I Revisori assistono alle riunioni del Collegio dei Fondatori, del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 16

Segretario Generale

La Fondazione è diretta, per quanto riguarda la sua struttura operativa, da un Segretario Generale che svolge funzioni manageriali e di tesoreria. Il Segretario Generale è inoltre responsabile del coordinamento dell'attività dello Staff della Fondazione.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Gestione e ha diritto a un trattamento economico riferibile al contratto dei dirigenti d'azienda.

Art. 17

Lo Staff

La Fondazione dispone di uno staff tecnico e amministrativo di supporto all'attività degli Organi Collegiali.

Con regolamento approvato dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, sono definiti requisiti, criteri di selezione e modalità di assunzione o collaborazione dello staff.

Art. 18

Anno finanziario

L'anno finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Art. 19

Estinzione e devoluzione dei beni

In caso di liquidazione o di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, il patrimonio netto residuo dell'Ente verrà devoluto ad un altro ente o istituzione, avente finalità analoghe a quelle della Fondazione, ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 20

Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 21

Norme finali e transitorie

Alla data di approvazione del presente statuto appartengono alle categorie di cui al precedente art. 6, terzo comma, i seguenti Fondatori:

- a) professione contabile: Assirevi e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC);
- b) preparers: Abi, Andaf, Ania, Assilea, Assonime, Confagricoltura, Confcommercio, Confcooperative, Confindustria e Lega delle Cooperative;
- c) users: Aiaf, Assogestioni e Cerved Group S.p.A.

Ai fini dell'applicazione delle norme sulla rieleggibilità dei membri del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, si considerano solo i mandati conferiti a partire dal giorno 1° gennaio 2014.

Fino alla scadenza del triennio in corso fanno parte del Consiglio di Gestione, oltre ai suoi attuali membri, anche i componenti del disciolto Comitato Tecnico Scientifico. Eventuali sostituzioni saranno possibili solo se i membri complessivi del Consiglio di Gestione scenderanno al di sotto del numero massimo previsto dallo Statuto e fino al raggiungimento di detto numero.